



# FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

## **COMUNICATO UFFICIALE n.1051 del 13 giugno 2011**

**Consiglio Federale n.7 - Roma, 11 giugno 2011**

### **DELIBERA N.429/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.306, assunta nella riunione del 21 e 22 gennaio 2011, con la quale è stata approvata la normativa del Campionato di Sviluppo per l'anno sportivo 2011/2012;

considerato che per l'anno sportivo 2011/2012 saranno ammesse quattro Società al Campionato di Sviluppo mediante "wild card", di cui tre assegnate secondo una graduatoria stilata in base ad apposito Regolamento approvato con delibera n.306 del 21 e 22 gennaio 2011, ed una individuata dal Presidente Federale;

preso atto della graduatoria finale stilata dal Settore Agonistico sulla base del sopra citato Regolamento;

considerata l'intenzione manifestata dal Presidente Federale di assegnare la wild card di propria competenza tenendo conto della suddetta graduatoria;

### **DELIBERA**

di rendere nota la lista delle quattro Società che parteciperanno al Campionato di Sviluppo per l'anno sportivo 2011/2012:

051821 - PALL.TRENTO 2009 SDARL

000554 - A.S.D. NUOVA PALL. FIRENZE

000351 - A.S. DIL. CUS BARI

021271 - A.P.D. PONTANO NAPOLI

### **DELIBERA N.430/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

<u>considerata</u>	la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l'art.31 del Regolamento del C.N.A., al fine di tutelare gli Allenatori Italiani;
<u>ritenuta</u>	la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, l'art.31 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

### **Art. 31 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEGLI ALLENATORI** (del.430 C.F. 11/06/2011)

I cittadini non italiani in possesso di una qualifica di Allenatore possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.

La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

- sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento;
- sia allegata la seguente documentazione:
  - autorizzazione a svolgere attività di Allenatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
  - dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni dell'Allenatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
  - dichiarazione dell'Allenatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
  - permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

A) Qualora un allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte, al percorso formativo del C.N.A., richieda il tesseramento, in qualità di Capo Allenatore e 1° assistente, per i Campionati di Lega Serie A, Legadue e del primo Campionato nazionale dilettanti maschile e femminile sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:

A.1) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale nel caso in cui nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato in qualità di Capo Allenatore in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno tre anni sportivi:

- Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
- Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
- Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
- Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.

A.2) l'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera di Allenatore Nazionale, seguire il seguente iter:

1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui

dimostri di aver allenato, per almeno tre anni sportivi completi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;

2. versamento contributo ammissione esame, pari a € 10.000,00

Una volta espletate le formalità, di cui ai punti precedenti, dovrà sostenere presso la sede Federale un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;
- il Consigliere federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- un consigliere del C.N.A., individuato dal Presidente del C.N.A.;
- un rappresentante del Settore Giovanile;
- un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Allenatore Nazionale per lo svolgimento dell'attività di allenatore.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Allenatore Nazionale.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione di n.5 crediti, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia.

B) Qualora un Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto, o in parte al percorso formativo del C.N.A., che richieda il tesseramento per i campionati di A2 e B nazionale femminile, B e C Dilettanti ed i Campionati giovanili di eccellenza sarà sottoposto alle seguenti disposizioni:

B.1) riconoscimento della qualifica di Allenatore Nazionale in cui l'allenatore nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, in qualità di Capo Allenatore, in squadre partecipanti ai Campionati Nazionali e/o di squadre Nazionali in uno dei seguenti livelli di attività, per almeno un anno sportivo:

- Capo Allenatore nel Campionato N.B.A. (USA);
- Capo Allenatore nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione;
- Capo Allenatore di rappresentative Nazionali Maschili o Femminili Seniores che si siano classificate nei primi tre posti alle Olimpiadi, ai Campionati del Mondo od ai Campionati Europei;
- Capo Allenatore di squadre vincenti una delle manifestazioni a livello di Società, organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei.

B.2) l'allenatore che non possiede i requisiti di cui al punto precedente dovrà, per ottenere la tessera necessaria per partecipare al campionato a cui chiede l'iscrizione, seguire il seguente iter:

1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum in cui dimostri di aver allenato, negli ultimi cinque anni, per almeno due anni sportivi completi in una nazione straniera un campionato equiparabile a quello per cui chiede il tesseramento;
2. versamento contributo ammissione esame pari a € 2.500,00.

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale, un esame di tecnica in lingua italiana.

La Commissione d'esame sarà composta da n.5 componenti:

- un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della qualifica di Allenatore Nazionale;

- il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori non professionistici, o suo delegato;
- un consigliere del C.N.A., individuato dal Presidente del C.N.A.;
- un rappresentante del Settore Giovanile;
- un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che l'allenatore richiede di poter allenare.

Solo dopo il superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica richiesta.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore a quella concessa, dovrà seguire l'attuale iter formativo C.N.A.

Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia.

C) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che richieda il tesseramento per campionati diversi da quelli dei punti A e B.

C.1) L'allenatore che chieda la qualifica C.N.A. per allenare campionati diversi da quelli illustrati nei punti A e B dovrà inoltrare al C.N.A. un curriculum formativo, redatto in lingua italiana, che verrà visionato dal Consiglio Direttivo del C.N.A.

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse idoneo il curriculum formativo, al richiedente verrà riconosciuta la tessera C.N.A. per svolgere l'attività di allenatore nel campionato richiesto.

Qualora l'allenatore volesse, la stagione successiva, ottenere una qualifica superiore dovrà seguire l'attuale percorso formativo previsto dal C.N.A.

Inoltre nel medesimo anno sportivo di cui all'esame dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei crediti necessari per la sua qualifica, entro la data stabilita per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO), negli anni successivi, per l'allenatore rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia.

D) Allenatore proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che chiede la tessera di Istruttore Giovanile, dovrà seguire l'iter previsto dal C.N.A. solo se in possesso della qualifica minima C.N.A. necessaria all'ammissione al corso Istruttore giovanile.

### **DELIBERA N.431/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l'art.32 del Regolamento del C.N.A., al fine di tutelare i Preparatori Fisici Italiani;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

## **D E L I B E R A**

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, l'art.32 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

### **Art. 32 / REQUISITI E MODALITA' DI TESSERAMENTO DEI PREPARATORI FISICI** (del.431 C.F. 11/06/2011)

I cittadini non italiani in possesso di una qualifica di Preparatore Fisico possono richiedere al Comitato Nazionale Allenatori il tesseramento in favore di una società che partecipi ai Campionati Federali.

La domanda di tesseramento potrà essere presa in esame dal C.N.A. solo ed esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

- sia sottoscritta anche dal Presidente della Società Sportiva per la quale si richiede il tesseramento;
- sia allegata la seguente documentazione:
  - autorizzazione a svolgere attività di preparatore in Italia rilasciata dalla Federazione di provenienza;
  - dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società Sportiva che intende avvalersi delle prestazioni del Preparatore richiedente con le precise indicazioni della durata del contratto e delle eventuali modalità di suo tacito rinnovo;
  - dichiarazione del Preparatore che non sono in corso rapporti contrattuali con altre Società;
  - permesso di soggiorno in Italia per attività sportiva se necessario.

Il C.N.A. in mancanza di alcuni dei predetti requisiti comunica al richiedente ed alla Società che la richiesta non è procedibile specificando i requisiti mancanti.

La richiesta può essere ripresentata, completa di tutti i requisiti, sempre che non siano scaduti i termini previsti.

Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo previsto dal C.N.A., che chiedi il tesseramento potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico se possiede i seguenti requisiti:

- nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in Nazionali straniere partecipanti a manifestazioni organizzate dalla F.I.B.A. o da altri Organismi Europei;
- nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, in qualità di Preparatore Fisico in squadre straniere partecipanti a manifestazioni di Eurolega;
- nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.B.A. (USA);
- nel corso degli ultimi cinque anni abbia operato, per almeno due anni anche non consecutivi, nel Campionato N.C.A.A. (USA) in College di Prima divisione.

Il Preparatore Fisico proveniente da Federazione straniera, che non abbia partecipato in tutto od in parte al percorso formativo del C.N.A., che richiedi il tesseramento ma che non possiede i requisiti di cui sopra dovrà, per ottenere la tessera di Preparatore Fisico, seguire il seguente iter:

1. produrre, redatto in lingua italiana, un proprio curriculum degli ultimi cinque anni in cui dimostri di aver operato, per almeno tre anni sportivi, nella massima serie maschile o femminile in una nazione straniera;
2. versamento contributo ammissione esame pari a € 3.500,00.

Una volta espletate le formalità di cui ai punti precedenti dovrà sostenere, presso la sede Federale,

un esame di tecnica in lingua italiana od in lingua inglese.

La Commissione d'esame sarà composta da cinque componenti:

- un componente, individuato dal Presidente del C.N.A., che sia comunque in possesso della qualifica di Preparatore Fisico;
- il Consigliere Federale eletto in rappresentanza degli allenatori professionistici, o suo delegato;
- un consigliere del C.N.A. individuato dal Presidente del C.N.A.;
- un rappresentante del Settore Giovanile;
- un rappresentante della Lega riconosciuta in cui milita la squadra che il Preparatore Fisico chiede di poter allenare.

Solo al superamento dell'esame potrà ottenere la qualifica di Preparatore Fisico per lo svolgimento dell'attività.

Qualora l'esame non fosse superato non sarà concessa la qualifica di Preparatore Fisico.

Inoltre, nel medesimo anno sportivo di cui all'esame, dovrà obbligatoriamente partecipare al Programma di Aggiornamento Obbligatorio (PAO) per l'acquisizione dei necessari crediti entro la data prevista per la conclusione del Programma.

Rimane inteso che la partecipazione ai PAO, negli anni successivi, rimane regolata dalle disposizioni annuali del C.N.A. in materia.

### **DELIBERA N.432/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;

preso atto delle modifiche degli artt.31 e 32 del Regolamento C.N.A.;

considerato che gli artt.33, 34, 35 e 36 del Regolamento del C.N.A. citano riferimenti agli art. 31 e 32, modificati con apposita delibera;

ritenuto necessario apportare gli aggiornamenti relativi alle modifiche di cui sopra;

### **D E L I B E R A**

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, gli artt.33, 34, 35 e 36 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

#### **Art. 33 / AUTORIZZAZIONE AL TESSERAMENTO (del.432 C.F. 11/06/2011)**

In caso di accoglimento della domanda secondo quanto previsto dall'art.31 e dall'art.32, ed al Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana, viene riconosciuto, con le limitazioni di cui al precedente art.24 la qualifica secondo i requisiti previsti negli articoli 28 e 29 del presente Regolamento.

Egli pertanto è obbligato ad osservare le norme previste per gli Allenatori e i Preparatori Fisici italiani in ordine al comportamento deontologico, al codice disciplina, al tesseramento e al rinnovo della tessera C.N.A. e della tessera gare.

#### **Art. 34 / RINNOVO TESSERAMENTO (del.432 C.F. 11/06/2011)**

L'Allenatore o il Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana già tesserato che intenda continuare a svolgere attività tecnica in Italia deve presentare al C.N.A. la domanda di rinnovo tesseramento entro e non oltre la data di tesseramento stabilita per gli allenatori e i preparatori fisici italiani.

Nel caso di richiesta di trasferimento ad altra società, unitamente alla domanda, deve essere presentata la documentazione di cui all'art.31.

Trascorso il termine del tesseramento l'Allenatore o il Preparatore Fisico che non abbia presentato la richiesta di rinnovo perde tale diritto.

La sua permanenza nei ruoli è regolata da quanto previsto dal successivo articolo 39.

**Art. 35 / RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE DEL TESSERAMENTO** (del.432 C.F. 11/06/2011)

L'Allenatore e il Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana che, prima della sua scadenza, receda dal contratto è soggetto ai disposti degli artt.28 e 29.

**Art. 36 / CONFERMA DEL TESSERAMENTO** (del.432 C.F. 11/06/2011)

Durante il periodo di efficacia del contratto, l'Allenatore e Preparatore Fisico di cittadinanza non italiana, tesserato in base ai requisiti previsti all'art.31, che rinnovi il tesseramento è autorizzato a continuare a prestare la propria opera in favore della medesima società, anche nel caso in cui quest'ultima fosse stata retrocessa nel campionato di serie immediatamente inferiore.

**DELIBERA N.433/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che in occasione del Consiglio Federale, svoltosi a Roma il 18 settembre 2010, sono stati approvati i Progetti Speciali e, nello specifico, il "Progetto Istruttore Giovanile";
- visto che il Settore Giovanile ed il Settore Squadre Nazionali, all'interno del "Progetto 5-19", stanno identificando, per fascia d'età, i modelli di atleta a cui fare riferimento nell'ambito della programmazione dell'attività giovanile;
- visto che il C.N.A. deve individuare le strategie, nel campo della formazione, elaborando un adeguato percorso formativo per la nuova figura dell'Istruttore Giovanile;
- visto che il Progetto Istruttore Giovanile è rivolto, in particolar modo, agli Allenatori di Base ed agli Istruttori Nazionali Minibasket che otterranno tale qualifica nel periodo seguente la data di avvio del progetto e che risultino essere in possesso della stessa da almeno due anni;
- preso atto dei diritti acquisiti precedentemente dai tesserati C.N.A., con la partecipazione ai corsi formativi previsti dall'iter formativo C.N.A.;

visto che la qualifica di Istruttore Giovanile potrà essere acquisita dopo l'attuazione di uno specifico programma di formazione ed il superamento di un esame di abilitazione specifico;

preso atto della prima "fase attuativa" del progetto, in cui un gruppo di lavoro, formato da 8 docenti esperti di varie materie, ha: definito il profilo e le competenze della figura dell'Istruttore Giovanile; progettato un piano di formazione che metta in condizione gli allenatori di acquisire conoscenze e competenze; progettato un piano di formazione per i previsti formatori; definito i criteri e le modalità di valutazione;

### **DELIBERA**

di introdurre il nuovo percorso formativo per l'acquisizione della qualifica "Istruttore Giovanile", come da disposizioni di seguito riportate:

Al fine di qualificare e specializzare gli allenatori che operano con le categorie giovanili si ritiene opportuno proporre l'istituzione della figura dell'**Istruttore Giovanile**, la cui qualifica sarà ottenuta tramite:

1. L'attuazione di uno specifico programma di formazione;
2. Un esame di abilitazione.

Il programma di formazione è rivolto in particolar modo agli Istruttori di Base ed agli Istruttori Nazionali Minibasket che otterranno tale qualifica nel periodo seguente la data di avvio del progetto, e che risultino essere in possesso della stessa da almeno due anni.

Ciò premesso, e fatti salvi i diritti acquisiti precedentemente (Allenatori Nazionali, Allenatori, Allenatori di Base, quest'ultimi limitatamente ai campionati regionali), sarà consentito solo ai nuovi Allenatori di Base (Istruttori di Base) di svolgere, e solo per i primi due anni (**abilitazione temporanea**), attività giovanile sia nei campionati regionali che di eccellenza. Allo stesso modo sarà consentito agli Istruttori Nazionali Minibasket di allenare, per un periodo di due anni, la categoria U14 (**abilitazione temporanea**).

Al termine di tale periodo, dopo aver sostenuto e superato l'esame di abilitazione per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile, Allenatori di Base ed Istruttori Nazionali Minibasket, potranno continuare a svolgere attività nel settore giovanile (**abilitazione definitiva**).

Il percorso formativo sarà progettato, supportato e coordinato a livello centrale dalla F.I.P., ed in particolare dal C.N.A. e dal Settore Giovanile, e sarà attuato a livello territoriale attraverso l'organizzazione di corsi, seminari, attività che tratteranno temi specifici inerenti l'attività giovanile. Nei due anni di abilitazione temporanea il percorso formativo prevederà la partecipazione a moduli obbligatori ed altri opzionali, che potranno essere scelti dagli allievi, in base ai loro interessi, tra una gamma di proposte formative; tali moduli saranno brevi (due giornate, otto ore, etc...), e distribuiti nel corso dell'anno.

Gli Allievi Allenatori che cominciano l'iter formativo nel 2011 e che acquisiranno la qualifica, frequentando il relativo corso da Istruttore di Base, nel 2012 o coloro che la otterranno successivamente verranno appunto denominati "**Istruttori di Base**".



### **QUADRO ESEMPLIFICATIVO:**

- Acquisizione qualifica "Allievo Allenatore" nel 2011;
- Istruttore di Base nel 2012;
- 2012/2013 abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza;
- 2013/2014 abilitazione temporanea nei campionati giovanili regionali e di eccellenza;
- Luglio 2014 esame abilitativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile dopo aver frequentato, nei due anni precedenti, i moduli specifici per il settore giovanile;
- 2014/2015 Istruttore Giovanile a referto nei campionati giovanili regionali e di eccellenza.

Se l'esame di abilitazione non sarà superato, l'Allenatore di Base non potrà allenare le categorie giovanili (regionali e di eccellenza) nella stagione 2014/2015, al termine della quale potrà sostenere un ulteriore esame di abilitazione. Allo stesso modo l'Istruttore Nazionale Minibasket non potrà allenare la categoria U14 (e successive) nella stagione 2014/2015, al termine della quale potrà sostenere un ulteriore esame di abilitazione.

L'esame di abilitazione potrà essere sostenuto, tutte le volte che lo si vorrà, anche successivamente alla scadenza dei due anni, fermo restando che l'abilitazione temporanea avrà la durata massima di due anni.

Gli Allenatori di Base che hanno conseguito la qualifica prima del 2011, per allenare i campionati giovanili di eccellenza, dovranno sostenere l'esame di abilitazione a partire da luglio 2014; potranno, comunque, allenare i campionati giovanili regionali. A differenza degli Istruttori di Base costoro non saranno obbligati a frequentare i moduli specifici per il settore giovanile.

Gli Allenatori e gli Allenatori Nazionali che acquisiranno la loro qualifica nel 2011, 2012, 2013 e 2014 manterranno i requisiti acquisiti e potranno allenare tutte le categorie giovanili (regionali e di eccellenza).

All'Istruttore Giovanile in possesso di tale qualifica da almeno due anni, inoltre, sarà possibile proseguire il percorso formativo accedendo al 2° anno del Corso Allenatore, dopo aver superato il relativo esame di ammissione.

Il quadro esemplificativo sopra riportato, di conseguenza, potrebbe essere così integrato:

- Primavera 2015 esame di ammissione al 2° anno del Corso Allenatore 2015 (stagione 2015/2016);
- Luglio 2015 partecipazione al 2° Corso Allenatore ed eventuale acquisizione qualifica di Allenatore.

Ad ogni modo, l'Allenatore di Base che inizia il percorso formativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile può, parallelamente, iscriversi al Corso Allenatore.

Gli Allenatori di Base che hanno conseguito la qualifica nel 2011, per allenare i campionati giovanili di eccellenza, potranno:

- procedere con il tradizionale iter formativo (1° e 2° anno Corso Allenatore);
- sostenere, nel luglio 2014, l'esame di abilitazione per la qualifica di Istruttore Giovanile, per poter allenare l'eccellenza.

Nel frattempo i suddetti Allenatori di Base potranno allenare solo ed esclusivamente i campionati giovanili regionali e senior, come previsto dalle attuali disposizioni; a differenza degli Istruttori di Base costoro non saranno obbligati a frequentare i moduli specifici per il settore giovanile.

### **QUADRO ESEMPLIFICATIVO:**

- Acquisizione qualifica "Allievo Allenatore" nel 2011;
- Istruttore di Base nel 2012;
- 2012/2013 attività, con tessera gare, nei campionati senior regionali;
- 2013/2014 attività, con tessera gare, nei campionati senior regionali;
- Luglio 2014 partecipazione al 1° anno del Corso Allenatore, dopo il superamento del relativo esame di ammissione;
- Luglio 2014 esame abilitativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile dopo aver frequentato, nei due anni precedenti, alcuni moduli specifici per il settore giovanile;
- Primavera 2015 esame di ammissione al 2° anno del Corso Allenatore 2015 (stagione 2015/2016);
- Luglio 2015 partecipazione al 2° anno del Corso Allenatore ed eventuale acquisizione qualifica di Allenatore.

Agli allenatori che hanno preso parte al corso Istruttore Giovanile, organizzato dal Settore Giovanile, che non hanno proseguito l'iter formativo per l'acquisizione della qualifica di Allenatore, previa loro richiesta, verrà riconosciuta di diritto, a partire da luglio 2014, la qualifica di Istruttore Giovanile, fatto salvo la partecipazione obbligatoria ai moduli formativi previsti.

### **DELIBERA N.434/2011**

Il Consiglio Federale,

<u>visti</u>	lo Statuto ed i Regolamenti federali;
<u>visto</u>	in particolare il Regolamento del C.N.A.;
<u>considerata</u>	la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta a modificare l'art. 12 del Regolamento C.N.A., in virtù dell'introduzione della nuova figura dell'Istruttore Giovanile;
<u>ritenuta</u>	la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, l'art.12 del Regolamento del C.N.A., con il testo di seguito riportato:

**Art. 12 / QUALIFICHE DEI TESSERATI C.N.A.** (del. n.357 C.F. 06/05/2006 – del n.35 C.F. 17 e 18/07/2009 – del n.434 C.F. 11/06/2011)

Le qualifiche dei tesserati C.N.A. vengono attribuite a chi abbia ottenuto il diritto alla nomina in base alle norme emanate dal Consiglio Direttivo.

I tesserati C.N.A. possono essere cittadini italiani e stranieri.

I cittadini stranieri possono essere tesserati in base a quanto previsto nella parte quinta del presente regolamento.

Ai fini dell'inquadramento nei ruoli del C.N.A., i tesserati vengono classificati in:

- Allenatore Benemerito di Eccellenza
- Allenatore Benemerito

- Allenatore Nazionale
- Allenatore
- Allenatore di Base
- Istruttore Giovanile
- Allievo Allenatore
- Preparatore Fisico
- Formatori

### **DELIBERA N.435/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta ad inserire un nuovo articolo nel Regolamento C.N.A., in virtù della nuova figura dell'Istruttore Giovanile;
- ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A. meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, il Regolamento del C.N.A. e di inserire nel testo dello stesso un nuovo articolo che preveda la qualifica di Istruttore Giovanile, con il testo di seguito riportato:

#### **Art. 18 bis. / ISTRUTTORE GIOVANILE**

I tesserati che hanno ottenuto la qualifica di Istruttore Giovanile, in base alle norme emanate dal C.N.A. con apposita circolare esplicativa, potranno allenare ed essere iscritti a referto in qualità di capo allenatore per qualsiasi squadra partecipante ad un Campionato Federale Giovanile di competenza degli organi territoriali, inclusi i campionati giovanili di eccellenza.

### **DELIBERA N.436/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto in particolare il Regolamento del C.N.A.;
- visto quanto riportato nelle Disposizioni Organizzative Annuali 2011/2012: *"sono esentati dall'attività giovanile e dal limite di utilizzo di atleti in prestito: le Società appartenenti alle Università – FF.AA – Guardia Finanza – Polizia – Corpo Forestale e altri Corpi militarizzati riconosciuti dallo Stato e la squadra femminile di College Italia"*;
- preso atto della richiesta presentata dal Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A. 018587) circa la possibilità di allenare, nella stagione

2011/2012, squadre del settore giovanile della Società Pool. Eurobasket Roma (codice 037085) nonostante, nella stessa stagione, verrà tesserato gare come Capo Allenatore "in esclusiva" per il Campionato di C Dilettanti che sarà disputato dalla società A.S.D. Luiss (codice 044075);

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo del C.N.A.;

### **DELIBERA**

di concedere, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Briscese Massimiliano (tessera C.N.A. 018587) la possibilità di allenare squadre del settore giovanile della Società Pool. Eurobasket Roma (codice 037085).

### **DELIBERA N.437/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della proposta formulata dal Presidente del Settore Agonistico, con la quale viene richiesta la possibilità di concedere, solo ed esclusivamente per l'anno sportivo 2011/2012, agli allenatori provenienti da squadre partecipanti al Campionato di B regionale ed ammesse nel Campionato di B nazionale, la possibilità di essere tesserati come "Capo Allenatore" in esclusiva nel Campionato di B nazionale con la squadra in cui hanno già operato l'anno precedente, anche se non in possesso della qualifica prevista dal Regolamento vigente;

tenuto conto del parere favorevole del Consiglio Direttivo del Comitato Nazionale Allenatori;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di concedere, solo ed esclusivamente per l'anno sportivo 2011/2012, agli allenatori provenienti da squadre partecipanti al Campionato di B regionale ed ammesse nel Campionato di B nazionale, la possibilità di essere tesserati come "Capo Allenatore" in esclusiva nel Campionato di B nazionale con la squadra in cui hanno già operato l'anno precedente, anche se non in possesso della qualifica prevista dal Regolamento vigente.

### **DELIBERA N.438/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2011/2012;

## **DELIBERA**

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società professionistiche per l'anno sportivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n. 1053 del 13.06.2011 – Consiglio Federale n.7	Contributi a carico delle società professionistiche anno sportivo 2011/2012
--	---

### **DELIBERA N.439/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ravvisata la necessità di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2011/2012;

## **DELIBERA**

di emanare le disposizioni riguardanti i contributi a carico delle società non professionistiche per l'anno sportivo 2011/2012 come riportato nel seguente Comunicato Ufficiale:

C.U. n. 1054 del 13.06.2011 – Consiglio Federale n.7	Contributi a carico delle società non professionistiche anno sportivo 2011/2012
--	---

### **DELIBERA N.440/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto della richiesta formulata dalla LegA Basket Femminile, con la quale si chiede di stornare a favore della LegA stessa l'importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l'anno sportivo 2010/2011 versate alla FIP dalle società non iscritte alla LegA;

considerato opportuno accogliere, eccezionalmente ed esclusivamente per il corrente anno sportivo, la suddetta istanza;

## **DELIBERA**

di stornare a favore della LegA Basket Femminile, eccezionalmente ed esclusivamente per il corrente anno sportivo, l'importo delle quote forfettarie della percentuale incassi per l'anno sportivo 2010/2011 versate alla FIP dalle società non iscritte alla LegA.

### **DELIBERA N.441/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.219 assunta nella riunione del 21 febbraio 2009, con la quale è stato nominato, tra gli altri, il Consigliere Federale Gaetano Laguardia Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
- considerato che il Consigliere Laguardia, in occasione della riunione consiliare del 12 marzo 2011, ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico di Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, a far data dal 1° luglio 2011, a causa di motivi personali;
- ritenuto di dover accogliere le dimissioni espresse dal Consigliere Laguardia;
- ravvisata pertanto la necessità di nominare un nuovo Presidente del Settore Organizzazione Territoriale, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
- acquisita la disponibilità del Consigliere Federale Adelmo Ferrari, già Vicepresidente del Settore Organizzazione Territoriale, ad assumere la carica di Presidente del Settore medesimo;

### **DELIBERA**

di accogliere le dimissioni del Consigliere Federale Gaetano Laguardia dall'incarico di Presidente del Settore Organizzazione Territoriale e di nominare, con decorrenza dal 1° luglio 2011 e fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, il Consigliere Adelmo Ferrari nuovo Presidente del Settore Organizzazione Territoriale.

### **DELIBERA N.442/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.247 del 4 aprile 2009, con la quale sono state completate le composizioni dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine della stagione sportiva 2010/2011;
- ravvisata la necessità di confermare, ove necessario, la nomina degli attuali Componenti dei Consigli Direttivi fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;
- preso atto del parere favorevole dei Presidenti dei Consigli Direttivi di Settore;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità da parte dei componenti proposti;

### **DELIBERA**

di nominare i seguenti componenti dei Consigli Direttivi di Settore fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012:

### **COMITATO NAZIONALE ALLENATORI**

Consiglieri	Riccardo Bocci
Consiglieri	Giampiero Ticchi
Consigliere Federale Rappresentante Allenatori non Professionisti	Massimo Meneguzzo
Consigliere Federale Rappresentante Allenatori Professionisti	Gianni Zappi

### **SETTORE AGONISTICO**

Rappresentante Lega Serie A	Piergiorgio Bottai
Rappresentante Legadue	Antonio Cappellari
Rappresentante LNP	Julio Trovato
Rappresentante LBF	Elisabetta Pinto
Rappresentante Settore Giovanile	Eugenio Crotti
Rappresentante SOT	Francesco Di Girolamo
Rappresentante SSNF	Angela Albini
Rappresentante Tecnici	Gianni Zappi
Rappresentante Atleti	Domenico Zinnari

### **SETTORE ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

Componente	Franco Borghi
Componente	Marco Petrini
Componente	Michelangelo Sangiorgio
Componente	Giovanni Cozzolino
Rappresentante dei Comitati Regionali	Alessandro La Bozzetta

### **DELIBERA N.443/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la circolare prot. n.372 del 22 ottobre 2009 della CONI Servizi S.p.A. - Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi - Commissione Impianti Sportivi avente per oggetto "Visto tecnico delle Federazioni Sportive Nazionali sui progetti in esame per l'emissione dei pareri del CONI", con la quale veniva richiesta la collaborazione delle Federazioni Sportive attraverso la designazione di due tecnici;

vista la propria delibera n.271, assunta in data 17 dicembre 2011, con la quale è stato assegnato l'incarico di Consulente Tecnico della FIP per il CONI – Direzione e Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi all'ing. Giovanni Piccin, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

considerato che l'arch. Roberto Puliti, negli anni precedenti, ha già svolto correttamente tale incarico, in virtù delle proprie competenze professionali;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi, ing. Giovanni Piccin;

ritenuto pertanto opportuno, al fine di ottemperare a quanto richiesto dal CONI, di confermare tale incarico all'arch. Roberto Puliti fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

acquisita per le vie brevi la disponibilità dello stesso;

### **DELIBERA**

di confermare l'arch. Roberto Puliti quale Consulente Tecnico della FIP per il CONI - Direzione Gestione Patrimonio e Consulenze Impianti Sportivi, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012.

### **DELIBERA N.444/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.309 del 10 maggio 2008, con la quale ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto federale, è stata istituita la Commissione Impianti Sportivi;

vista altresì la propria delibera n.247 del 4 aprile 2009, con la quale è stato nominato l'ing. Giovanni Piccin Presidente della Commissione Impianti Sportivi fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

considerato che con proprie delibere n.319 del 15 e 16 maggio 2009, n.20 del 16 e 17 luglio 2009 e n.18 del 26 settembre 2009, sono stati rispettivamente nominati gli architetti Giuseppe Di Martino, Roberto Puliti e Vincenzo Di Pasquale Componenti della Commissione Impianti Sportivi fino al termine della stagione sportiva 2010/2011;

ritenuto opportuno confermare gli incarichi dei suddetti componenti fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Impianti Sportivi, ing. Giovanni Piccin;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

### **DELIBERA**

di confermare, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012, la nomina degli architetti Giuseppe De Martino, Roberto Puliti e Vincenzo Di Pasquale Componenti della Commissione Impianti Sportivi.

### **DELIBERA N.445/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 19 comma 7 del Regolamento Procuratori;



ravvisata la necessità di confermare la nomina degli attuali Componenti della Commissione Procuratori fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012;

preso atto del parere favorevole del Presidente della Commissione Procuratori, dott. Pier Augusto Mesturini;

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

### **DELIBERA**

di confermare la composizione della Commissione Procuratori come di seguito indicata, fino al termine del quadriennio olimpico 2009/2012:

Vicepresidente	Federico Bianca
Vicepresidente	Piero Natale
Rappresentante Lega Serie A	Mario Ghiacci
Rappresentante Legadue	Antonio Cappellari
Rappresentante Lega Nazionale	Giuseppe Liguori
Supplente Lega Nazionale Pallacanestro	Giuseppe Gonella
Rappresentante Lega Basket Femminile	Angelo Basile
Supplente Lega Basket Femminile	Fabrizio Milani
Rappresentante USAP	Gianni Zappi
Supplente USAP	Federico Fucà
Rappresentante GIBA	Giuseppe Cassì
Rappresentante dei Procuratori iscritti nel registro	Mauro Franco Balata
Supplente dei Procuratori iscritti nel registro	Gianluca Duri

### **DELIBERA N.446/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.109, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2011, con la quale è stato nominato l'Ing. Pierantonio Gaia Commissario Straordinario del Comitato Regionale Piemonte, fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.109, assunta dal Presidente Federale in data 16 maggio 2011.

**DELIBERA N.447/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Renato Nicolai, tesserato quale dirigente, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL (cod. FIP 000103) per il recupero di un proprio credito;

viste le motivazioni addotte nell'istanza;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Sig. Renato Nicolai ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Fortitudo Bologna SSDARL(cod. FIP 000103) per il recupero di un proprio credito.

**DELIBERA N.448/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Pasquale Durante, tesserato quale giocatore, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Giuseppe Regio, per i fatti occorsi in occasione dell'incontro del Campionato di serie C2 Monte di Procida - Senise;

viste le motivazioni addotte nell'istanza e la documentazione allegata;

**DELIBERA**

di autorizzare il tesserato Sig. Pasquale Durante ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Sig. Giuseppe Regio per i fatti esposti in premessa.

**DELIBERA N.449/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.422 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pettenuzzo Massimo/Pall. Lago Maggiore.

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

## **D E L I B E R A**

di revocare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Pettenuzzo Massimo/Pall. Lago Maggiore.

### **DELIBERA N.450/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.423 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Soloperto Mattia/Basket Trapani;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

## **D E L I B E R A**

di revocare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Soloperto Mattia/Basket Trapani.

### **DELIBERA N.451/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.424 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Florio Marco/Virtus Pall. Termoli;

preso atto che la società ha adempiuto ai propri obblighi nel termine assegnato;

## **D E L I B E R A**

di revocare lo stato di morosità della società Virtus Pall. Termoli (cod. FIP 037685) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Florio Marco/Virtus Pall. Termoli.

### **DELIBERA N.452/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.425 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi;

- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) non ha provveduto ad adempiere entro il termine stabilito alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Tosetti Manuel/Ginn. Monzese Forti e Liberi e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.453/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.426 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn. Monzese Forti e Liberi;
- preso atto che la società non ha provveduto a sanare lo stato di morosità;
- rilevato che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;
- ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

### **DELIBERA**

accertato che la società Ginn. Monzese Forti e Liberi (cod. FIP 000234) non ha provveduto ad adempiere alle obbligazioni dovute in relazione al lodo Guerrato Massimo/Ginn. Monzese Forti e Liberi entro il termine stabilito e che sussistono le condizioni relativamente ai provvedimenti sanzionatori a carico delle società inadempienti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia, di trasmettere gli atti e la presente delibera al Giudice Sportivo per l'adozione del provvedimento sanzionatorio e per gli adempimenti conseguenti.

Restano ferme le disposizioni previste relativamente alla revoca dell'affiliazione con esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012 in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso.

### **DELIBERA N.454/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Centanni Simone/Pall. Lago Maggiore;

### **DELIBERA**

dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod.FIP 002094) fissando il termine del 30.06.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Centanni Simone/Pall.Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2011/2012.

### **DELIBERA N.455/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Luca Conte/Pall. Lago Maggiore;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 30.06.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Luca Conte/Pall. Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai campionati e tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2011/2012.

### **DELIBERA N.456/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Ihedioha Francesco/Pall.Lago Maggiore;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Pall. Lago Maggiore (cod. FIP 002094) fissando il termine del 30.06.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ihedioha Francesco/Pall.Lago Maggiore.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012.

### **DELIBERA N.457/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani;

### **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Basket Trapani (cod. FIP 010752) fissando il termine del 30.06.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Virtus Pall. Bologna/Basket Trapani.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012.

### **DELIBERA N.458/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Grande Francesco/ASD Pall. Benevento;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD Pall. Benevento (cod. FIP 051496) fissando il termine del 30.06.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Grande Francesco/ASD Pall. Benevento.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012.

### **DELIBERA N.459/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. R.O. nei confronti della società Centro Pall. Rende (cod. FIP 007771) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nel lodo Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende;

## **DELIBERA**

di dichiarare lo stato di morosità della società Centro Pallacanestro Rende (cod. FIP 007771) fissando il termine del 30.06.2011 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Martina Cioni/Centro Pallacanestro Rende.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, consegnerà la revoca dell'affiliazione e l'esclusione dai campionati e tornei federali a partire dall'anno sportivo 2011/2012.

### **DELIBERA N.460/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il ricorso ex articolo 44 D. Lgs. presentato innanzi al Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro dal Sig. Diego Fabian Righetti avverso le limitazioni al tesseramento di cui all'art. 38 R.E.;

considerato che è opportuno che la FIP si costituisca in giudizio;

ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;

## **DELIBERA**

di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dal Sig. Diego Fabian Righetti, affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M.A. Vaccaro.

### **DELIBERA N.461/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il ricorso ex articolo 44 D. Lgs. presentato innanzi al Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro dal Sig. Roman Pedraza avverso le limitazioni al tesseramento di cui all'art. 38 R.E.;
- considerato che è opportuno che la FIP si costituisca in giudizio;
- ritenuto di affidare l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro;

### **DELIBERA**

di costituirsi nel procedimento specificato in premessa, promosso dal Sig. Roman Pedraza, affidando l'incarico di assistenza e difesa della FIP allo Studio Valori nelle persone degli Avv.ti Guido Valori e Paola M. A. Vaccaro.

### **DELIBERA N.462/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004, con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del CONI prot. n.279 del 21 aprile 2011, con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2011;
- ravvisata la necessità di effettuare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente Federale relativamente alla stesura della prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011;

### **DELIBERA**

di approvare la prima nota di variazione al bilancio di previsione 2011 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.



### **DELIBERA N.463/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.108, assunta dal Presidente Federale il 12 maggio 2011, con la quale è stato riconosciuto lo status della formazione italiana all'atleta Biligha Paul Stephane Lionel;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

### **DELIBERA**

di ratificare la delibera n.108, assunta dal Presidente Federale in data 12 maggio 2011.

### **DELIBERA N.464/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica degli articoli 62, 125, 136 e 179 e l'istituzione del nuovo articolo 182bis del Regolamento Organico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di modificare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, il testo degli articoli 62, 125, 136 e 179 ed istituire l'articolo 182bis come di seguito riportato:

#### **Art.62 - Gestione Commissariale del Comitato Regionale (Del. n. 8 C.F. 28/09/2002 – Del. n. 93 C.F. 25/10/2002 - Del. n.6 C.F. 26/07/2007)**

[1] Il Comitato Regionale viene sciolto a seguito della nomina da parte del Consiglio Federale di un Commissario Straordinario a norma dell'art.32, comma 2 punto ~~s)~~ **t)** dello Statuto in presenza di gravi responsabilità o di funzionamento sportivo.

[2] OMISSIS

#### **Art.125 - Morosità di Società (Del. n.16 C.P. 14/03/2003 – Del. n.240 C.F. 9-10/02/2008)**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale per inadempimento agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale **nella delibera dichiarativa della morosità**, ~~ma comunque estinta entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale la morosità è stata dichiarata~~, comporta l'irrogazione della sanzione, a carico della società inadempiente, della penalizzazione di uno o più punti in classifica ai sensi dell'art.42 n.2 Regolamento di Giustizia.

A tale scopo, **decorso il termine assegnato dal Consiglio Federale con la delibera dichiarativa della morosità, senza che sia intervenuto l'adempimento, comprovato dalle liberatorie degli aventi diritto, gli atti vengono trasmessi dalla Segreteria Generale al Giudice Sportivo Nazionale.** ~~il Consiglio Federale accerta con proprio provvedimento che l'adempimento agli obblighi di pagamento stabiliti dal lodo o dai lodi sia intervenuto oltre il termine fissato con la delibera dichiarativa dello stato di morosità, ed invia gli atti, in uno con i provvedimenti del Consiglio Federale, al Giudice Sportivo Nazionale.~~

**In ogni caso, se la morosità dichiarata ai sensi del presente comma non venga estinta entro il termine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata, il Consiglio Federale, provvederà a revocare la affiliazione alla società morosa con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.**

~~[4] La morosità dichiarata ai sensi del precedente punto n.3, anche limitata ad un solo lodo arbitrale, decorso il termine ultimo assegnato dal Consiglio Federale senza che la morosità sia stata estinta, deve essere estinta comunque entro il termine dell'anno sportivo nel corso della quale è stata dichiarata. La mancata estinzione entro la fine dell'anno sportivo nel corso del quale è stata dichiarata comporta la revoca della affiliazione dalla Federazione della società morosa, con effetto decorrente dal termine dei campionati in corso al momento del provvedimento, e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati federali.~~

~~[5]~~ **[4]** La revoca della affiliazione e la esclusione dal diritto di partecipazione ai campionati, conseguente alla morosità dichiarata e non estinta ai sensi dei precedenti commi 2 e **3 4** può essere pronunciata dal Consiglio Federale fino al trentesimo giorno antecedente l'effettivo inizio del massimo campionato cui la Società sia iscritta a partecipare.

Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale di appartenenza, può mantenere l'affiliazione della Società, ove ravvisi casi di forza maggiore o di eccezionale rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati.

~~[6]~~ **[5]** In caso di morosità e fino a quando la stessa non sia stata estinta, i componenti del Consiglio Direttivo della società morosa non possono far parte di altre Società affiliate alla Federazione.

~~[7]~~ **[6]** Il Consiglio Federale, in caso di morosità dichiarata ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, e non estinta, può ricorrere all'esercizio dell'azione giudiziaria nei confronti dei responsabili.

**Art.136 - Trasferimento di sede o di attività** (Del. n.110 C.F. 27/10/2001 – Del. n.146 C.F. 14/12/2002 – Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.334 C.F. 16-17/04/2004- Del. n.400 C.F. 29-30/04/2005 – Del. n.148 C.F. 21-22/10/2005 – Del. n.235 C.F. 10/02/2007 - Del. n.308 C.F. 4-5/05/2007 – Del. n.6 C.F. 26/07/2007 – Del. n.11 C.F. 17/07/2010 – del. n.464 C.F. 11/06/2011)

**A) TRASFERIMENTO DI SEDE**

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] Nel caso in cui una Società abbia ottenuto il trasferimento di sede, potrà richiedere l'autorizzazione ad un successivo trasferimento trascorse **cinque tre** stagioni sportive, fatta eccezione per le Società che chiedano di ritornare nella sede originaria.

[7] OMISSIS

[8] OMISSIS

**B) TRASFERIMENTO PROVVISORIO DI ATTIVITÀ**

[1] OMISSIS

- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS

**Art.179 – Contributo per il tesseramento e maggiorazione (Del. n.5 C.F. 26/07/2006 – Del. n.342 C.F. 24/06/2007 – Del. n.397 C.F. 16-17/04/2010)**

- [1] OMISSIS
- [2] La somma versata dalla società e riferita al campionato cui partecipa sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:  
**85%** alla società che ha tesserato l'atleta a titolo definitivo, nell'annata sportiva precedente l'anno del primo svincolo;  
**15%** alla società che ha reclutato l'atleta, tesserandolo per la prima volta entro i termini ed i limiti previsti per la categoria Under 19. Qualora l'atleta venga tesserato successivamente i termini ed i limiti della categoria Under 19 ovvero la società non svolga attività federale giovanile indipendentemente dagli obblighi di partecipazione ovvero la società cessi di appartenere alla FIP, il diritto sarà trasferito a FIP per il finanziamento **dell'attività istituzionale federale** di progetti relativi alla promozione e tutela dei vivai giovanili.
- [3] La somma versata dalla società per i nati nel 1977 e precedenti (1977, 1976 ecc..) sarà dalla FIP corrisposta nel modo seguente:  
Parte dell'importo, pari alla vecchia maggiorazione, sarà di seguito suddiviso:
  - ~~20~~ **15%** alla FIP **sarà destinato all'attività istituzionale federale** per progetti a favore del settore giovanile;
  - ~~80~~ **85%** alla Società che lo ha tesserato a titolo definitivo nell'anno sportivo precedente al primo svincolo.Il restante importo dovuto a concorrenza del contributo sarà destinato **all'attività istituzionale federale** alla realizzazione di un progetto per l'attività giovanile.
- [4] OMISSIS
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS

**ART. 182BIS CONSERVAZIONE DI ATTI E DOCUMENTI**

**[1]** Per la conservazione di atti e documenti, ferme le specifiche disposizioni di legge in materia, gli Uffici della Federazione Italiana Pallacanestro si atterranno ai seguenti criteri:

- a) i verbali e le deliberazioni delle Assemblee Federali verranno conservati senza limiti di tempo;
- b) i verbali e le deliberazioni del Consiglio Federale verranno conservati senza limite di tempo. Ognuno di tali atti, decorso il primo decennio di conservazione, può tuttavia continuare ad essere conservato anche solo su supporto informatico e/o magnetico;
- c) Gli atti pubblici verranno conservati senza limiti di tempo;
- d) I contratti sottoscritti dalla Federazione Italiana Pallacanestro verranno conservati senza limiti di tempo;
- e) Ogni altro atto e documento, ad eccezione di quelli indicati al successivo comma 2], sia di fonte federale sia di fonte terza, ma acquisito dagli Uffici Federali, verrà conservato per un tempo di dieci anni. Ognuno di tali atti e documenti, decorso il primo decennio di conservazione può tuttavia essere ulteriormente conservato, qualora lo si ritenga opportuno, solo su supporto informatico e/o magnetico.

**[2]** Gli atti o documenti che costituiscono allegati di quelli indicati al precedente comma 1] lettere a), b) c) e d) seguono il medesimo regime di questi ultimi.

**[3]** I supporti informatici e/o magnetici di cui ai punti b) ed e) costituiranno un apposito archivio che verrà custodito in aggiunta all'archivio cartaceo. Il Segretario Generale predisporrà, d'intesa con i vari uffici federali, le modalità per la creazione e la corretta tenuta sia dell'archivio cartaceo che di quello informatico/magnetico.

**[4]** Ai fini di cui al comma 1] lett. b) ed e) il decennio inizia a decorrere dal 31 dicembre dell'anno solare nel quale l'atto o il documento è stato pubblicato su Comunicato Ufficiale, ovvero dell'anno risultante dalla data apposta sull'atto o sul documento. Quando non si possa fare ricorso ai criteri indicati farà fede la data del protocollo federale, e in difetto, la data potrà essere desunta da ogni altro elemento utile ricavabile dell'atto o dal documento. In tale ultimo caso al momento della conservazione verrà allegato al documento da conservare una nota dell'Ufficio nella quale verrà indicata la datazione del documento medesimo e le modalità con cui la data è stata ricavata.

**[5]** Ogni questione relativa alla conservazione di atti e documenti è demandata al Segretario Generale.

**[6]** I Comitati territoriali si atterranno ai medesimi criteri indicati ai precedenti commi. La Responsabilità della conservazione degli atti e documenti dei Comitati fa capo al Presidente del Comitato.

#### **DELIBERA N.465/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Tesseramento, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

#### **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Tesseramento come riportato in allegato.

#### **DELIBERA N.466/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Gare, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Gare come riportato in allegato.

### **DELIBERA N.467/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare;
- acquisito il parere favorevole dei Presidenti delle Leghe professionistiche riconosciute;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico come riportato in allegato.

### **DELIBERA N.468/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica degli articoli 3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e l'approvazione del nuovo testo degli artt. 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies del Regolamento di Giustizia;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione della Giunta del CONI, il testo degli articoli 3, 26, 30, 34, 38, 40bis, 40ter, 42 e 65 e l'approvazione del nuovo testo degli artt. 42bis, 42ter, 42quater, 42quinquies, 42sexies del Regolamento di Giustizia come di seguito riportato:

**Art. 3 Giurisdizione disciplinare sportiva** (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.159 C.F. 27/10/2007)

[1] OMISSIS

[2] ~~I tesserati, gli affiliati e gli associati in genere alla Federazione Italiana Pallacanestro~~ **sogetti di cui all'art. 1** sono sottoposti alla giurisdizione disciplinare degli Organi di Giustizia Sportiva e sono tenuti a rispettare i provvedimenti degli Organi medesimi.

[3] OMISSIS

**Art. 26 Infrazioni commesse dal pubblico - circostanze aggravanti speciali** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] OMISSIS

[2] Nel caso di striscioni offensivi, di offese o minacce frequenti indirizzate nei confronti di un tesserato ben individuato, ovvero nel caso in cui si tratti di manifestazioni ispirate ad odio o discriminazione razziale **o religiosa**, la sanzione prevista dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate **e nei casi di particolare gravità in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 25, commi 1 e 4, può essere applicata la squalifica del campo di gioco per almeno una gara e fino a quattro gare.**

**Art. 30 Comportamenti di tesserati nei confronti degli arbitri e dei tesserati della squadra avversaria iscritti a referto** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

[1] OMISSIS

[2] OMISSIS

[3] OMISSIS

1 (b) offensivo, ~~DEPLORAZIONE~~ SQUALIFICA UNA GARA e nei casi di lieve entità, DEPLORAZIONE;

[4] OMISSIS

[5] OMISSIS

[6] Nel caso di comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri, degli ufficiali di campo o di altri tesserati che manifestino o si ispirino all'odio od alla discriminazione razziale **o religiosa**, **le sanzioni previste dalle disposizioni che precedono sono raddoppiate e nei casi di particolare gravità in luogo delle sanzioni previste dalle disposizioni medesime può essere applicata la squalifica da una a quattro gare o l'inibizione da sette a ventotto giorni.**

**Art. 34 Infrazioni amministrative** (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007 – delibera n.119 C.F.19e20/09/2008 – delibera n.468 C.F. 05/06/2010)

[1] Le seguenti infrazioni amministrative sono sanzionate a carico della società inadempiente come segue:

a) OMISSIS

b) violazione artt.34 **comma 6**, 35 e 36 R.E. Gare (~~Obbligo presenza medico~~ **Allontanamento del medico dal campo di gioco prima del termine della gara** e ambulanza con defibrillatore):

per la prima volta AMMENDA pari al 50% del massimale;

per la seconda volta AMMENDA pari al 100% del massimale;

per la terza volta e le successive SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA.

c) OMISSIS

d) OMISSIS

e) OMISSIS

f) OMISSIS

g) OMISSIS

h) OMISSIS

i) OMISSIS

l) OMISSIS

m) OMISSIS

n) OMISSIS

o) OMISSIS

- p) OMISSIS
- q) OMISSIS
- r) OMISSIS
- s) OMISSIS

**Art. 38 Dichiarazioni a mezzo stampa** (delibera n.159 C.F. 27/10/2007 - delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

- [1] OMISSIS
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS
- [4] Il Giudice Sportivo, ai fini dell'applicazione della sanzione, provvede **senza indugio**. ~~entro e non oltre il decimo giorno dalla ricezione degli atti.~~
- [5] OMISSIS
- [6] OMISSIS
- [7] OMISSIS
- [8] OMISSIS
- [9] OMISSIS
- [10] OMISSIS

**Art. 40bis Violazioni relative agli obblighi inerenti la partecipazione a gare** (delibera n.347 C.F. 24/06/2007)

- [1] La violazione delle disposizioni relative al numero minimo di giocatori Under da iscrivere a referto è punita con l'ammenda pari al massimale previsto per il Campionato di appartenenza per ciascun giocatore Under mancante, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, ~~comma 1 lett. b)~~ **49 comma 8 R.E. Gare.**
- [2] OMISSIS
- [3] OMISSIS

**Art. 40ter Infrazioni che comportano la punizione sportiva della perdita della gara** (delibera n.347 C.F. 24/06/2007)

- [1] La punizione sportiva della perdita della gara, oltre ove prevista specificatamente, si applica a:
  - a) tutte le violazioni degli artt. 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, **34 comma 1**, 41, 42, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare.
  - b) OMISSIS

**Art. 42 Infrazioni che comportano la penalizzazione di punti in classifica** (delibera n.316 C.F. 10/05/2008)

- [1] Comportano la PENALIZZAZIONE di uno o più punti in classifica:
  - a) tutte le violazioni agli artt.14, 15, 17, 18, 26, **34 comma 1**, 43, 49, 52, 63, 67 e 76 R.E. Gare e 28bis del presente Regolamento qualora venga accertato dall'Organo competente che l'infrazione è stata commessa con dolo o colpa grave da parte del tesserato e della società affiliata;
  - b) le violazioni all'art. 37;
  - c) responsabilità oggettiva per atti di frode sportiva (art. 44).
- [2] La morosità di una società, dichiarata dal Consiglio Federale con propria delibera, per inadempimento della società agli obblighi di pagamento stabiliti in uno o più lodi arbitrali resi e disciplinati in base alle norme di cui al Titolo IX del Regolamento di Giustizia, se non estinta nel termine ultimo fissato dal Consiglio Federale nella delibera, comporta la penalizzazione di punti in classifica a carico della società, **da scontare nell'anno sportivo successivo a quello in cui il**

**Consiglio Federale ha dichiarato la morosità.** L'irrogazione della sanzione viene comminata nel modo seguente:

- fino a 2 dichiarazioni di stato di morosità: 4 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;
- da 3 a 5 dichiarazioni di stato di morosità: 6 PUNTI DI PENALIZZAZIONE;
- oltre 5 dichiarazioni di stato di morosità: 8 PUNTI DI PENALIZZAZIONE.

#### **Art. 42 bis Rinuncia al Campionato**

- [1] La società avente diritto alla partecipazione al campionato che vi rinuncia prima della scadenza del termine di iscrizione al campionato stesso non subisce alcuna sanzione, ma ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.
- [2] Alla società avente diritto alla partecipazione al campionato che, dopo il termine di chiusura delle iscrizioni, ma prima della compilazione del calendario del campionato, vi rinunci, non si sia iscritta o non abbia comunicato la rinuncia è inflitta un'ammenda pari a quattro volte quella stabilita per la prima rinuncia; qualora peraltro la rinuncia, la mancata iscrizione o la comunicazione della rinuncia avvenga dopo la compilazione del calendario del campionato è inflitta un'ammenda pari a otto volte quella stabilita per la prima rinuncia. In entrambi i casi ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.

#### **Art. 42 ter Rinuncia alle gare**

- [1] La società che, con comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento dell'ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E.
- [2] La società che, senza comunicazione effettuata almeno 48 ore prima, rinunci alla disputa di una gara di campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento del doppio dell'ammenda prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi, nonché degli eventuali indennizzi previsti dagli artt. 68 e 69 R.E.

#### **Art. 42 quater Ritiro da gara o dal campionato**

- [1] Alla società la cui squadra si rifiuti, per qualsiasi motivo, di continuare una gara già iniziata si applicano le sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42.
- [2] La società che rinunci alla seconda gara dello stesso campionato nella medesima stagione sportiva, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia. Ai legali rappresentanti della medesima si applicano le sanzioni previste dall'art. 39.
- [3] La società che rinunci a proseguire nella disputa delle fasi successive di un campionato, oltre alle sanzioni previste dagli artt. 16, 40 ter e 42, è tenuta al pagamento di un'ammenda pari a dodici volte quella stabilita per la prima rinuncia; la stessa perde inoltre qualsiasi diritto sportivo con conseguente possibilità di partecipare esclusivamente a campionato a libera partecipazione; subisce la revoca dell'eventuale titolo regionale o provinciale e lo scioglimento del vincolo degli atleti. Infine, ai legali rappresentanti si applicano inoltre le sanzioni previste dall'art. 39.

#### **Art. 42 quinquies Assenza ufficiali di campo nei campionati regionali e provinciali**

- [1] In assenza di uno o più ufficiali di campo, la società ospitante che non provveda al reperimento di persone indispensabili per la disputa della gara è tenuta al pagamento di un'ammenda pari al doppio del contributo gara.



#### **Art. 42 sexies Atleta di interesse nazionale**

- [1] L'atleta che senza giustificato motivo non si presenti tempestivamente nel luogo stabilito per il raduno, ovvero se ne allontani senza motivo, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a cinque mesi e non superiore a un anno.
- [2] L'atleta che durante l'attività della rappresentativa nazionale in cui è stato convocato, assuma un comportamento tale da essere allontanato dal raduno, è inibito da ogni attività federale per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque mesi.
- [3] Le sanzioni previste nei commi precedenti se irrogate in corso di campionato hanno effetto immediato. Se irrogate prima dell'inizio del campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato della stagione in corso. Se irrogate al termine del campionato avranno effetto a partire dalla data di inizio del campionato dell'anno sportivo successivo. L'eventuale sanzione residua che non possa essere scontata nel campionato dell'anno sportivo in cui è stata comminata deve essere scontata all'inizio del campionato dell'anno sportivo successivo.

#### **Art. 65 Competenza del Giudice Sportivo Nazionale** (delibera n. 279 C.F. 4e5/05/2008 - delibera n.102 C.F. 26/09/2009)

[1] Il Giudice Sportivo Nazionale è competente:

- a) ad omologare le gare dei Campionati o Tornei disputati nell'ambito della propria giurisdizione;
- b) ad adottare tutti i provvedimenti disciplinari, sia nei confronti delle società che dei tesserati con esclusione dei provvedimenti di radiazione che sono di competenza della Commissione Giudicante Nazionale;
- c) ad adottare, in materia contenziosa, in occasione dello svolgimento delle gare la cui omologazione debba essere effettuata in loco, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis dello Statuto, la decisione in primo grado sui seguenti reclami:
- 1) violazione, mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara;
  - 2) irregolarità ed impraticabilità dei campi di gioco e delle loro attrezzature;
  - 3) posizione irregolare del giocatore od allenatore;
  - 4) sulle decisioni in tema di riconoscimento delle cause di forza maggiore;
- d) ad applicare la penalizzazione di punti prevista dall'art. 42.**

#### **DELIBERA N.469/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la proposta avanzata dal Presidente della Commissione Carte Federali riguardante la modifica del testo del Regolamento CIA, come da documentazione allegata agli atti della riunione consiliare;

ritenuto di dover approfondire le problematiche riguardanti le incompatibilità disciplinate dagli articoli 5quater, comma 2 e dall'art.69 del Regolamento oggetto di discussione;

acquisito il parere favorevole del Presidente CIA;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare, con effetto a partire dall'anno sportivo 2011/2012, il nuovo testo del Regolamento CIA come riportato in allegato ad eccezione degli articoli 5quater, comma 2 e 69;

di conferire mandato alla Commissione Carte Federali per elaborare una proposta di modifica riguardante le incompatibilità dei tesserati CIA.

### **DELIBERA N.470/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che ai sensi delle Disposizioni Organizzative Annuali anno sportivo 2011/2012, gli atleti nati nel 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 che sottoscrivano un doppio utilizzo non possono più effettuare alcun movimento di tesseramento fino al termine della stagione;

esaminata la proposta formulata su richiesta del Consigliere Moretti, quale rappresentante delle società partecipanti ai campionati nazionali non professionistici, volta a definire le modalità per consentire agli atleti nati nel 1991, 1992 e 1993 del settore maschile, tesserati a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali dilettanti, di poter effettuare un ulteriore movimento in prestito dopo aver sottoscritto un doppio utilizzo con una procedura di tesseramento ad hoc;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di prevedere che gli atleti nati nel 1991, 1992 e 1993 del settore maschile (atleti Under 21 più l'ultima annata under 19), tesserati a titolo definitivo a favore di una Società partecipante ai Campionati nazionali, possano presentare all'attenzione del Consiglio Federale istanza, debitamente motivata, di annullamento del proprio doppio utilizzo chiedendo contestualmente di poter sottoscrivere un trasferimento in prestito a favore di altra Società con regolare nulla osta. Le istanze saranno gestite manualmente dall'Ufficio tesseramento di Roma.

Tale possibilità dovrà essere esercitata entro i termini ultimi di tesseramento (28 febbraio) ed è limitata ad un solo atleta per ciascuna Società. Il successivo movimento di prestito sarà considerato movimento in entrata o in uscita ai sensi dell'art.6 R.E. – Tesseramento.

### **DELIBERA N.471/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'articolo 128 comma 5 del Regolamento Organico;

esaminata l'istanza presentata dalla società ASD Mercede Basket Alghero (Cod. FIP 036082), militante nel campionato serie A2 femminile, volta ad ottenere l'autorizzazione ad

assegnare il proprio titolo sportivo alla società satellite G.S. Dil. San Paolo Basket Alghero (Cod. FIP 003217);

considerate fondate le motivazioni addotte nell'istanza;

### **DELIBERA**

di accogliere l'istanza avanzata dalla ASD Mercede Basket Alghero assegnando il titolo sportivo della società ASD Mercede Basket Alghero alla rispettiva società satellite G.S. Dil. San Paolo Basket Alghero.

### **DELIBERA N.472/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

preso atto dell'istanza avanzata dalla società A.S.D. Marco Marchetti Basket (Cod. FIP 051499), militante nel Campionato di serie C Dilettanti, con attuale sede a Castel Guelfo in seguito ad un trasferimento di attività avvenuto nell'anno 2009, con la quale richiede, in deroga all'articolo 136 del Regolamento Organico, un nuovo trasferimento di sede nel comune di Cento;

ritenuto opportuno derogare a quanto previsto dall'articolo sopra citato permettendo alla società istante di continuare l'attività nel territorio ferrarese;

considerata pertanto l'istanza meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di autorizzare, in deroga all'articolo 136 del Regolamento Organico, il trasferimento di sede richiesto dalla società A.S.D. Marco Marchetti Basket (Cod. FIP 051499), da Castel Guelfo (BO) a Cento (FE), fermo restando che la stessa dovrà inviare agli Uffici federali la completa e corretta documentazione necessaria per il trasferimento.

### **DELIBERA N.473/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

lette le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2011/2012 – pag.13, in cui viene previsto l'obbligo di deposito di una fideiussione bancaria a favore della Lega Nazionale Pallacanestro per tutte le Società partecipanti al Campionato di Sviluppo;

vista la deliberazione dell'Assemblea delle Associate alla Lega Nazionale Pallacanestro partecipanti al Campionato di Sviluppo, comunicata in data 8 giugno 2011, con la quale si richiede di poter adempiere all'obbligo di cui sopra anche mediante deposito di fideiussione con primaria compagnia assicuratrice;

ritenuto di non poter aderire alla richiesta;

### **DELIBERA**

di non aderire alla istanza della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede di poter adempiere all'obbligo di deposito di fideiussione anche mediante stipula con primaria compagnia assicuratrice;

di confermare pertanto l'obbligo previsto dalle Disposizioni Organizzative Annuali a.s.2011/2012.

### **DELIBERA N.474/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.411 assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato l'Accordo Quadro tra la Lega Nazionale Pallacanestro e la GIBA;

vista la deliberazione dell'Assemblea delle Associate alla Lega Nazionale Pallacanestro partecipanti al Campionato di Sviluppo, comunicata in data 8 giugno 2011, con la quale si richiede di poter posticipare l'applicazione dell'Accordo Quadro all'anno sportivo 2012/2013;

ritenuto di non poter aderire alla richiesta;

### **DELIBERA**

di non aderire alla istanza della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale si richiede di poter posticipare l'applicazione dell'Accordo Quadro all'anno sportivo 2012/2013.

### **DELIBERA N.475/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota del Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) prot. n.563/4-b del 9 giugno 2011 con la quale, in deroga alle disposizioni federali, si richiede di esentare le proprie affiliate dall'obbligo di trasformazione in società di capitali al fine di potersi iscrivere ai campionati organizzati dalla FIP;

ritenuta l'istanza del Centro Universitario Sportivo Italiano meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di esentare i Centri Universitari Sportivi affiliati al CUSI dall'obbligo della trasformazione in società di capitali, qualora richiesto, per partecipare ai campionati organizzati dalla FIP.

### **DELIBERA N.476/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali - Settore Professionistico a.s. 2011/2012;
- visto l'articolo 135 del Regolamento Organico in cui viene disciplinato l'istituto della fusione;
- considerato opportuno precisare che è possibile usufruire di tale istituto solo ed esclusivamente se una delle due Società coinvolte partecipa ai Campionati professionistici;

### **DELIBERA**

di stabilire che è possibile usufruire di tale istituto solo ed esclusivamente se una delle due Società coinvolte partecipa ai Campionati professionistici.

Di confermare le date entro le quali poter fare istanza per fusione previste per i Campionati professionistici all'interno delle Disposizioni Organizzative Annuali - Settore Professionistico a.s. 2011/2012.

### **DELIBERA N.477/2011**

Il Consiglio Federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto la propria delibera n.462, assunta in occasione della riunione del 5 giugno 2010, in cui sono stati approvati i regolamenti attuativi della convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Serie A;
- vista la proposta di modifica dell'articolo 6 dell'allegato n.1 sopraccitato, redatta dal Presidente della Commissione Carte Federali d'intesa con il Presidente della Lega Serie A, come previsto dal Consiglio Federale nella riunione del 29 e 30 aprile u.s., in cui si disciplinano le modalità operative che permettono alla Società quindicesima classificata nel Campionato di Serie A a.s. 2010/2011, che abbia versato il premio di risultato, di partecipare all'eventuale ripescaggio in caso di posto vacante nell'organico del massimo Campionato professionistico;
- valutata la proposta meritevole di accoglimento;

### **DELIBERA**

di approvare, con effetto immediato, la modifica dell'articolo 6 dell'allegato n.1 della convenzione FIP/Lega Serie A con il testo di seguito riportato:

**Art. 6 Condizioni per l'assegnazione del posto vacante**

Commi 1,2,3,4 e 5 omissis

**NUOVO COMMA**

[6] La Società seconda classificata nel Campionato di Legadue, già beneficiaria del premio di risultato, può partecipare alla procedura per l'assegnazione del posto vacante in organico secondo quanto disposto dall'art. 5 e dai precedenti commi del presente articolo.

Detta Società, in virtù della graduatoria stabilita, acquisisce la facoltà di presentare domanda di ammissione al Campionato di Serie A solo dopo aver restituito il premio di risultato alla Società che ha provveduto al versamento dello stesso.

**DELIBERA N.478/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il punto 9 della convenzione FIP/Lega Serie A;

vista la comunicazione della Lega Serie A, datata 27 maggio 2011, con cui è stato trasmesso il Regolamento "utilizzo atleti italiani di cittadinanza e formazione – Premi attività giovanile stagione sportiva 2010-11";

**DELIBERA**

di prendere atto delle modalità di ripartizione dei contributi NAS derivanti dal tesseramento degli atleti professionisti non di formazione italiana riconosciuti a favore della Lega Serie A ai sensi della vigente convenzione.

**DELIBERA N.479/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

letta la delibera di Lega Nazionale Pallacanestro n.2 del 7 giugno 2011;

vista la propria delibera n.411, assunta nella riunione del 29 e 30 aprile 2011, con la quale è stato approvato il testo dell'accordo quadro e le condizioni necessarie per l'entrata in vigore dello stesso;

considerato che nella sopra richiamata delibera è stato conferito mandato alla Segreteria Generale per la definizione delle modalità di verifica preventiva della coerenza tra i tesserati e gli accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Pallacanestro;

considerato l'incontro operativo avvenuto tra la Segreteria Generale e la rappresentanza di Lega Nazionale Pallacanestro volto a definire le modalità di iscrizione a referto degli atleti nel 1° Campionato non professionistico nel rispetto di quanto previsto dall'accordo quadro GIBA/LNP;

ritenuto che l'impegno profuso dalle predette Associazioni riconosciute per addivenire ad un accordo quadro non possa essere vanificato per un aspetto sostanzialmente marginale rispetto all'impianto generale;

considerato altresì che il protocollo di tesseramenti ipotizzato pone comunque tutte le società sullo stesso piano non determinando aprioristicamente alcun tipo di sperequazione;

### **DELIBERA**

di approvare la seguente procedura di tesseramento atleti per le società partecipanti al Campionato di Sviluppo, confermando la validità dell'accordo quadro a partire dall'anno sportivo 2011/2012:

- le Società partecipanti al Campionato di sviluppo potranno tesserare ogni lunedì e martedì della settimana fino al 28 febbraio; alla mezzanotte del martedì il sistema bloccherà ogni tentativo di tesseramento;
- la LNP, che avrà accesso agli statini atleti delle Società del Campionato, dovrà effettuare i controlli di competenza ed inviare una (ed una sola) comunicazione entro le 18:00 del giovedì segnalando esclusivamente gli atleti che non potranno scendere in campo nel fine settimana;
- il venerdì l'ufficio tesseramenti provvederà al blocco degli atleti segnalati dalla LNP;
- qualora la Società inserisca manualmente il nominativo l'atleta bloccato dall'ufficio, sarà sanzionata per posizione irregolare;
- l'atleta bloccato rimarrà tale sino a nuova comunicazione della LNP che avverrà il giovedì seguente;
- LNP non potrà inoltrare comunicazioni integrative o diverse rispetto alla comunicazione inviata il giovedì entro le 18:00. In caso di più comunicazioni, sarà ritenuta valida l'ultima pervenuta entro i termini sopra previsti. Comunicazioni successive l'orario stabilite saranno considerate nulle e pertanto non verranno prese in considerazione;
- i tesseramenti effettuati per le partite infrasettimanali saranno soggetti ai termini dei tesseramenti per le partite della domenica precedente; in ogni caso LNP deve comunicare alle Società l'elenco degli atleti tesserati fuori dai termini sopra descritti (lunedì e martedì delle medesima settimana) che non potranno essere schierati;
- il controllo sarà effettuato esclusivamente per gli atleti senior.

### **DELIBERA N.480/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminato il testo del progetto di riforma del basket femminile condiviso preventivamente tra la FIP e le rappresentanze della LegA Basket Femminile;

condivise le strategie e l'impostazione del progetto di riforma presentate;

### **DELIBERA**

di approvare il testo del progetto di riforma del basket femminile presentato, che sarà sviluppato ed inserito nelle DOA di competenza.

### **DELIBERA N.481/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento relativo all'impianistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro;

vista l'istanza della Legadue, datata 1° giugno 2011, con la quale chiede di poter utilizzare, a partire dall'anno sportivo 2011-2012, come spazio pubblicitario a disposizione delle Società, anche la mezza luna all'interno dell'area dei tre secondi;

ritenuto che ciò possa favorire il reperimento di ulteriori risorse economiche a favore della proprie associate;

considerata l'istanza meritevole di accoglimento per le motivazioni addotte;

### **DELIBERA**

di autorizzare, a partire dall'anno sportivo 2011-2012, le Società partecipanti al Campionato di Legadue ad utilizzare come spazio pubblicitario a disposizione delle Società, anche la mezza luna all'interno dell'area dei tre secondi.

### **DELIBERA N.482/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli articoli 137 e seguenti del Regolamento Organico in cui viene disciplinato l'abbinamento;

vista l'istanza della Legadue, datata 1° giugno 2011, con la quale chiede di poter abrogare il numero di marchi secondari sulle maglie di gara, fermo restando i limiti dei 140 centimetri quadrati a disposizione delle Società;

condivise le motivazioni rappresentate dalla Legadue nell'istanza a supporto della richiesta;



## **DELIBERA**

di non prevedere un numero massimo di marchi secondari sulle maglie di gara delle Società partecipanti al Campionato di Legadue, fermo restando i limiti dei 140 centimetri a disposizione.

### **DELIBERA N.483/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la proposta avanzata dal Settore Agonistico in cui viene definita la formula del Campionato di B femminile a.s. 2011/2012;

preso atto del parere favorevole della LegA Basket Femminile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare la formula del Campionato di B Femminile per l'anno sportivo 2011/2012 come esposta in allegato.

### **DELIBERA N.484/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerata la volontà di istituire un Campionato di Sviluppo – B femminile per l'anno sportivo 2012/2013;

vista la proposta avanzata dal Settore Agonistico in cui sono definiti i criteri per l'assegnazione delle wild card per la partecipazione al Campionato di cui sopra;

preso atto del parere favorevole della LegA Basket Femminile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

## **DELIBERA**

di approvare i criteri per l'assegnazione delle wild card del Campionato di Sviluppo - B Femminile per l'anno sportivo 2012/2013 come esposta in allegato.

### **DELIBERA N.485/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto il punto 4 della convenzione sottoscritta tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Legadue;
- vista la proposta della Legadue con la quale sottopone all'attenzione del Consiglio il regolamento attuativo della norma della Convenzione sopra citata;
- valutati gli emendamenti proposti dal Presidente della Commissione Carte Federali;
- preso atto del parere favorevole del Presidente della Legadue alle osservazioni sollevate;

## **D E L I B E R A**

di approvare, con effetto immediato, l'allegato n.2 - regolamento attuativo del punto 4 della convenzione FIP/Legadue, riguardante la disciplina del trasferimento di attività con il testo di seguito riportato:

### **REGOLAMENTO ATTUATIVO CONVENZIONE LEGADUE - FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO – ALLEGATO N° 2**

#### **Art. 1 – Definizione**

[1] Il presente Regolamento disciplina le modalità per ottenere il trasferimento di attività come disposto all'art. 4 della Convenzione FIP/Legadue in vigore.

[2] Solo le società affiliate alla FIP, aderenti alla Legadue e ammesse al campionato di Legadue possono usufruire del trasferimento di attività.

#### **Art. 2 – Modalità**

[1] Le società di cui all'art. 1 comma 2° possono presentare richiesta al Presidente della Lega per ottenere il trasferimento di attività, entro il termine previsto nelle Disposizioni Organizzative Annuali, in uno seguenti casi:

- a) mancanza di un adeguato impianto di gioco.
- b) interesse per svolgere azione promozionale e incrementare la diffusione della pallacanestro.

[2] La società interessata dovrà presentare la seguente documentazione:

- a) istanza alla Lega entro il 15 luglio di ogni anno;
- b) verbale di Assemblea dei Soci che attesti la richiesta di trasferimento;
- c) dichiarazione del soggetto, ente proprietario o gestore dell'impianto da cui si ricava l'indisponibilità del campo originario e analoga dichiarazione, invece, del nuovo ente proprietario o gestore che ne attesti la disponibilità per la stagione sportiva;
- d) certificazione rilasciata dal Sindaco o dall'ufficio comunale competente attestante la capienza e l'agibilità dell'impianto di gioco in conformità alle vigenti norme di legge.
- e) dichiarazione attestante il rispetto di obblighi e parametri previsti dai regolamenti e dalle delibere di Legadue e della Federazione Italiana Pallacanestro;
- f) ogni altra documentazione utile.

[3] Il Presidente della Lega, verificata la documentazione prodotta ed accertata la regolarità, autorizza il trasferimento di attività dando contemporaneamente comunicazione scritta alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica e alle altre società.

[4] In caso di diniego della autorizzazione la società può chiedere il riesame dell'istanza, entro 5 giorni dalla comunicazione, all'Assemblea delle Società. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

[5] La documentazione finale sarà trasmessa alla Federazione Italiana Pallacanestro per la ratifica.

### **Art. 3 – Mancanza di un adeguato impianto di gioco**

[1] Per mancanza di un adeguato impianto di gioco si intende la non presenza, sul territorio comunale sede della società, di un impianto con le caratteristiche previste dai regolamenti di Lega.

[2] La società, ove non disponesse di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui ha sede, è autorizzata a svolgere l'attività in un impianto sportivo idoneo ubicato in altro Comune.

Al termine del campionato, entro le date stabilite annualmente nelle disposizioni organizzative annuali, la società ha la facoltà di richiedere alla Federazione Italiana Pallacanestro il trasferimento di sede e il cambio di denominazione sociale.

[3] Salvo deroga, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo utilizzato da altra società professionistica.

### **Art. 4 – Azione promozionale in altre realtà nazionali**

[1] Per azione promozionale da svolgere in altre realtà nazionali si intendono tutte quelle iniziative poste in essere dalla società richiedente al fine di promuovere la pallacanestro.

[2] Per realtà nazionali si intendono principalmente le città capoluogo di regione o di provincia.

### **Art. 5 – Durata, revisioni e modifiche**

[1] Il presente regolamento ha validità per tutta la durata della convenzione.

[2] il Consiglio Federale FIP approva le eventuali revisioni e/o modifiche richieste.

### **Art. 6 – Norma di attuazione**

[1] Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicheranno le norme previste dai regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro e di Legadue.

[2] Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo l'approvazione del Consiglio Federale FIP.

## **DELIBERA N.486/2011**

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;

visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;

esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;

considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi alle vigenti disposizioni;

ritenute le richieste meritevoli di accoglimento;


## **DELIBERA**

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

Cod.	R	P	Descrizione	Indirizzo	Città
052121	CA	RC	ASD MBA MINIBASKET ASSOCIAT.	VIA MURATORI 39	REGGIO DI CALABRIA
052198	LA	RM	ASD VALLIS MONTANAE	VIA DELLA PACE SNC	VALMONTONE
052231	AB	TE	ASD HAPPY DRAKE	VIA TREVISO	GIULIANOVA
052280	LO	VA	A.S.D. PHOENIX CANTELLO	VIA DON MARTEGANI 4/A	CANTELLO
052294	LI	GE	SAN ROCCO DI VERNAZZA MEETING	VIA TANINI 64R	GENOVA
052295	LO	CO	ASD US ALBATESE	VIA VENUSTI 7	COMO
052310	SO	TP	ASD GIOCHIAMO INSIEME	VIA DELLA PACE N. 10	TRAPANI
052331	SA	NU	ASD PALLACANESTRO OROSEI	via SANFRANCESCO 27/a	OROSEI
052339	CM	NA	LIBERTA PALL.NAPOLI ASD	V.LE CAMPI FLEGREI 28	NAPOLI
052380	CM	NA	S.B.C.SCUOLA BASKET CAIVANO	V.LE KENNEDY 57	GRUMO NEVANO
052382	AB	TE	ASD BASKETBALL CLUB SILVI	VIA GARIBALDI N. 48	SILVI
052398	CM	SA	A.S.D.SCUOLA BK DONATO AVENIA	VIA PIO X 240	AGROPOLI
052399	LO	MI	A.S.D. JR BASKETBALL ACADEMY	VIALE REPUBBLICA 76	LISSONE
052405	FR	TS	TRIESTE TROPICS A.S.D.	VIA CANOVA 5/A	TRIESTE
052406	LA	LT	ASD BASKET CORI	VIA VITTORIO VENETO, 23	CORI

Roma, 13 giugno 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Maurizio Berteà)



IL PRESIDENTE  
(Dino Meneghin)

